

(n. 185)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Corona, Leontini, Torregrossa, Bosco, Campagna,
Leanza E., Marrocco, Mineo, D'Asero

il 7 agosto 2008

*Disposizioni in materia di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.
Modifiche agli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28*

---O---

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il dibattito che vede al centro dell'attenzione il tema delle 'aperture domenicali e festive in deroga', desta grande apprensione nelle imprese commerciali sia che si tratti di esercizi di vicinato che di medie strutture di vendita.

Le organizzazioni di categoria più rappresentative del vasto settore del terziario di mercato interpretando le preoccupazioni degli operatori, dei loro familiari nonché dei loro collaboratori, hanno più volte posto l'accento sulle discrepanze e sul modo in cui questo 'argomento' viene 'gestito' in Sicilia dai sindaci o dai loro delegati nell'ambito delle loro prerogative.

Frequentemente, onorevoli colleghi, i responsabili comunali del settore commercio, indicano incontri per la programmazione delle aperture domenicali e fe-

stive degli esercizi commerciali nei settori alimentare e non alimentare, così come previsto dalla legge regionale n. 28 del 1999, ai quali vengono invitate a partecipare associazioni di rappresentanza del commercio, che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 28 del 1999 (quelle maggiormente rappresentative), o che, addirittura, rappresentano categorie ed organizzazioni estranee al settore distributivo cittadino rendendo, pertanto, tali procedimenti certamente viziati o addirittura illegittimi comunque quasi sempre in dispregio delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE e del loro decreto legislativo di attuazione che all'articolo 9 si occupa dei riposi settimanali dei lavoratori del commercio e del CCNL.

Con sempre maggiore insistenza gli esponenti delle civiche amministrazioni, utilizzano la qualifica di 'comuni ad economia prevalentemente turistica o di città d'arte' ottenuta sulla scorta dell'articolo 13 della legge regionale n. 28 del 1999 per consentire l'apertura degli esercizi commerciali pressoché in tutti i giorni dell'anno, domeniche e festivi compresi, arrivando in taluni casi anche a 352 giorni di apertura sia per il settore alimentare che per quello non alimentare.

Questo orientamento stravolge i processi economici, attribuendo a questa possibilità vantaggi basati solo sull'assunto che l'aumento della offerta determini un conseguente parallelo incremento della domanda.

Tale posizione parte dal presupposto e dal convincimento che i siciliani se non trovano aperti i negozi dei comuni di residenza si dirigono verso i comuni in cui esercizi e centri commerciali sono aperti anche se si trovano in altra provincia; e non tiene nel debito conto la grave debolezza del tessuto economico della rete distributiva.

L'estensione dell'apertura dei negozi a pressoché in tutti i giorni dell'anno comporta, onorevoli colleghi delle spese certamente non tollerabili per gli esercenti al punto che, incidendo negativamente sui conti economici delle aziende, finisce col produrre gravissime distorsioni nel mercato del lavoro, incentivando, spesso, fenomeni di elusione di obblighi previdenziali e contributivi ed il ricorso a lavoro nero così come si evince dai risultati della costante azione di controllo degli organismi preposti, che ha fatto emergere un elevato livello di irregolarità retributiva e previdenziale.

Dal punto di vista strettamente gestionale, le aziende hanno potuto sperimentare e verificare come l'aumento dei giorni di lavoro, di fatto, non ha procurato un conseguente aumento dei volumi di vendita, ma ha avuto solamente l'effetto della spalmatura degli incassi su sette giorni.

Inoltre, le aperture senza limiti impediscono il diritto al riposo settimanale per i commercianti ed i lavoratori del settore, in spregio al diritto dei credenti, meritevole di rispetto da parte di tutti, di solennizzare le domeniche e le festività religiose.

Il miglioramento della qualità della vita riguarda tutti i cittadini, che devono avere il diritto di poter fruire del tempo libero in modo omogeneo, mentre le aperture in deroga oltre misura lo impedirebbero.

La facoltatività delle aperture festive è argomento ipocrita e fuorviante, l'esperienza degli anni passati ha dimostrato come molti commercianti non potendo affrontare i costi di tale apertura festiva hanno dovuto limitare la propria attività con grave danno economico comportando per taluni addirittura la chiusura della propria attività ad esclusivo vantaggio delle grandi strutture di vendita verso le quali va sostanzialmente letta la posizione di favore che viene espressa dalle Amministrazioni comunali siciliane;

Tali comportamenti colpiscono gli esercizi di vicinato e le medie superfici e sono in palese violazione dell'articolo 1 comma 2 lettere c) d) e) oltre che dell'articolo 5 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) della legge regionale n. 28 del 1999 ed alterano le regole di sana concorrenza sul mercato.

Le aperture festive non costituiscono alcun vantaggio per il cittadino che in tali giornate non può usufruire di altri servizi indispensabili tra cui - pubblici uffici e banche - né di eventi idonei promossi dalle Amministrazioni e vanno certamente contro la volontà popolare espressa nel referendum del 1995 che ha bocciato il quesito referendario per l'apertura domenicale dei negozi.

Inoltre, è noto che la qualifica di 'comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte' è stata attribuita e per l'intero anno a quasi tutti i comuni siciliani, e che tale abuso ha portato all'emissione del D.A. 137/5.S del 24 gennaio 2008 - Assessorato cooperazione che regola meglio il settore.

Tutto quanto sopra premesso si ritiene necessaria la presentazione di questo disegno di legge che ha l'obiettivo di armonizzare sul territorio siciliano le deroghe per i giorni festivi e di impedire il perpetrarsi di una legittimazione ai comuni siciliani a poter disporre dell'apertura in deroga degli esercizi commerciali in tutti i giorni dell'anno, domeniche e festivi compresi, con la modifica degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 28 del 1999.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Orario di apertura e chiusura

1. All'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole 'criteri emanati' sostituire le parole 'dai comuni, sentite' con le seguenti 'dalle Camere di commercio di concerto con';

b) il comma 5 è così sostituito:

'5. Le Camere di commercio della Sicilia, di concerto con le organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, comunicano ai comuni, per la predisposizione del piano di apertura degli esercizi commerciali, le aree per ogni provincia ed i giorni festivi e domenicali nei quali è consentita l'apertura degli esercizi

commerciali. La deroga non può in ogni caso superare le otto festività o domeniche nel corso dell'anno solare oltre le domeniche del mese di dicembre'.

Art. 2.

Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte

1. All'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 inserire le seguenti parole: 'fino ad un massimo di sedici aperture domenicali e/o festive';

b) al comma 2 dopo le parole 'è disposta' sostituire le parole 'dal sindaco' con le seguenti 'dalle Camere di commercio'.

c) alla fine del comma 3 inserire le seguenti parole: 'in ogni caso non superando il limite massimo di aperture domenicali di cui al comma 1.'

d) al comma 5 dopo le parole 'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca' inserire le seguenti parole 'd'intesa con l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti'.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.